

Atto n. 38/07

**PEREQUAZIONE DELLA REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AL SERVIZIO DI
MISURA IN BASSA TENSIONE NELL'ANNO 2007**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2006, n. 275/06.

18 settembre 2007

Premessa

Con il presente documento l'Autorità propone per la consultazione i propri orientamenti in relazione alla perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell'energia elettrica nell'anno 2007. In particolare vengono formulate proposte circa i meccanismi finalizzati a garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente alle imprese distributrici che hanno realizzato tali investimenti nel periodo fino al 31 dicembre 2005.

Il documento, che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 5 dicembre 2006, n. 275/06, viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima dell'adozione del provvedimento finale, prevista entro la fine del mese di novembre 2007.

*Osservazioni e proposte possono essere inviate entro il **31 ottobre 2007**.*

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
2	Quadro normativo	4
3	Ammontare complessivo destinato al meccanismo di perequazione misura 2007	5
4	Definizione del meccanismo di perequazione misura 2007	6
5	Modalità di gestione amministrativa della perequazione misura 2007	9

1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento è diffuso nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) n. 275/06 (di seguito: deliberazione n. 275/06), in materia di perequazione della remunerazione riconosciuta al servizio di misura dell'energia elettrica nell'anno 2007 (di seguito: perequazione misura 2007). In esso sono formulati gli orientamenti iniziali dell'Autorità circa i meccanismi finalizzati a garantire che la remunerazione connessa agli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione sia riconosciuta esclusivamente alle imprese distributrici che hanno realizzato tali investimenti nel periodo fino al 31 dicembre 2005.
- 1.2 L'introduzione di un meccanismo di perequazione per il servizio di misura, in presenza di una tariffa unica nazionale, si rende necessario a fronte della consistente differenza tra i diversi distributori operanti a livello nazionale circa il livello di investimenti in misuratori elettronici in bassa tensione e relativi sistemi di telegestione.
- 1.3 La presente fase di consultazione si sovrappone parzialmente alla consultazione relativa al terzo periodo di regolazione per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, diffusa lo scorso 2 agosto 2007 (Atto n. 34/07). In particolare, come accennato anche in tale consultazione (si veda il paragrafo 41.10 e seguenti), l'Autorità è orientata a identificare meccanismi di perequazione del servizio di misura per il terzo periodo di regolazione coerenti con quelli che saranno adottati per l'anno 2007. Nel terzo periodo di regolazione, peraltro, detti meccanismi di perequazione potranno differenziarsi da quello per l'anno 2007 per dare attuazione alle penalità, previste con deliberazione n. 292/06 (comma 11.2), in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione.
- 1.4 Parallelamente alla presente fase di consultazione sarà condotta una specifica raccolta dati e saranno sviluppate analisi di dettaglio sugli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione effettuati nel periodo fino al 31 dicembre 2005. A valle di tali attività, e comunque entro la fine del prossimo mese di novembre, l'Autorità intende adottare il provvedimento finale.

2 Quadro normativo

- 2.1 Il sistema tariffario a valere dal mese di febbraio 2004 fino al 31 dicembre 2007 è stato introdotto con la deliberazione del 30 gennaio 2004, n. 5/04, (di seguito deliberazione n. 5/04), che ha approvato il *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica* (di seguito: Testo integrato). Nell'ambito di tale provvedimento è disciplinato il servizio di misura (Parte II, Titolo 4).
- 2.2 Il Testo integrato prevede corrispettivi specifici a remunerazione del servizio di misura, mentre non contempla meccanismi automatici di aggiornamento annuale dei corrispettivi medesimi. In merito, come precisato nel capitolo 13 della relazione tecnica della deliberazione n. 5/04, l'Autorità ha invece previsto la verifica annuale della congruità

delle componenti tariffarie in relazione all'evoluzione del processo di liberalizzazione, anche al fine di incentivare lo sviluppo della concorrenza.

- 2.3 Con deliberazione 20 luglio 2005, n. 153/05, l'Autorità ha quindi avviato un procedimento in materia di aggiornamento dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica e delle componenti a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.
- 2.4 In esito a tale procedimento è stata adottata la richiamata deliberazione n. 275/06 con la quale:
- a) è stato disposto l'aggiornamento dei corrispettivi per il servizio di misura a valere dall'1 gennaio 2007;
 - b) è stata individuata una quota parte del corrispettivo di misura per utenze in bassa tensione destinata alla remunerazione degli investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione;
 - c) è stata prevista l'introduzione di uno specifico meccanismo di perequazione finalizzato ad attribuire i ricavi relativi alla quota di corrispettivo di cui alla precedente lettera b) ai soli distributori che al 31 dicembre 2005 avevano realizzato investimenti in misuratori digitali e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione (di seguito richiamato anche come: perequazione misura 2007).
- 2.5 Nel dimensionare i corrispettivi e la quota parte dei medesimi destinati alla perequazione misura 2007, l'Autorità ha tenuto conto degli investimenti effettuati negli anni 2002, 2003 e 2004 eccedenti quelli già precedentemente riconosciuti. Si è altresì tenuto conto del mancato aggiornamento dei corrispettivi di misura per gli anni 2005 e 2006 che, pur a fronte di un aumento del capitale investito, erano stato lasciati invariati.

3 Ammontare complessivo destinato al meccanismo di perequazione misura 2007

- 3.1 La deliberazione n. 275/06, modificando il Testo integrato, ha disposto che per l'anno 2007 le imprese distributrici, ai fini della perequazione del servizio di misura, accantonino:
- a) relativamente alle utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica una quota parte della componente MIS_3 pari a 0,01 centesimi di euro per kWh;
 - b) per le altre utenze in bassa tensione non domestiche, una quota parte della componente MIS_7 pari a 359,71 centesimi di euro per punto di prelievo per anno.
- 3.2 Con riferimento alle utenze domestiche in bassa tensione, invece, una quota parte dell'elemento $\sigma_1(\text{mis})$, pari a 239,28 centesimi di euro per punto di prelievo per anno, verrà detratta in sede di perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3 (fino al 30 giugno 2007) e D2_T e D3_T (dall'1 luglio al 31 dicembre 2007), e verrà anch'essa destinata alla perequazione misura 2007.
- 3.3 La gestione delle risorse destinate al meccanismo di perequazione, come di consueto, avverrà tramite uno specifico conto istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, tramite il quale verrà movimentato il gettito tariffario connesso agli importi di cui al precedente paragrafo 3.1. A detto conto affluirà anche il gettito relativo alle utenze domestiche in bassa tensione di cui al paragrafo 3.2.
- 3.4 In relazione a quanto sopra, tenuto conto del numero atteso di utenze domestiche in bassa tensione, di utenze per altri usi in bassa tensione e del consumo atteso delle utenze in

bassa tensione di illuminazione pubblica per l'anno 2007, l'ammontare complessivo destinato alla perequazione misura 2007 è stimabile in oltre 90 milioni di euro.

4 Definizione del meccanismo di perequazione misura 2007

Cenni di inquadramento tecnologico

- 4.1 Ai fini della presente consultazione, per *misuratore elettronico* si intende il misuratore elettronico dell'energia elettrica per l'utenza in bassa tensione, come successivamente caratterizzato funzionalmente con deliberazione n. 292/06. Si intende inoltre per *sistema di telegestione* l'insieme di apparati e sistemi di telecomunicazione che permettono l'avvio, la predisposizione, la conduzione, per via telematica, dei misuratori elettronici oggetto della presente consultazione.
- 4.2 Durante il 2006 gli uffici dell'Autorità hanno svolto un'attività ricognitiva, focalizzata sulle imprese distributrici che a quella data stavano già massivamente utilizzando o installando i misuratori elettronici e sui principali costruttori di tali tecnologie presenti sul mercato, raccogliendo informazioni riguardanti:
- le caratteristiche e le funzioni dei misuratori elettronici di bassa tensione;
 - le caratteristiche e le funzioni degli apparati intermedi che svolgono funzioni di concentrazione dati;
 - le caratteristiche, le funzioni e l'architettura dei centri e dei sistemi di telegestione, i sistemi di telecomunicazione adottati e, ove disponibili, le prestazioni dei sistemi di telegestione.
- 4.3 Da tale ricognizione era emerso in particolare che le architetture adottate dalle imprese distributrici italiane prevedono l'installazione di concentratori dati nelle cabine di trasformazione MT/BT delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, che comunicano da un lato con i misuratori elettronici tramite *PLC (Power Line Carrier o Communication)*, utilizzando cioè la rete di distribuzione di bassa tensione quale mezzo di comunicazione, e dall'altro con il centro di telegestione tramite sistemi di telecomunicazione (rete GSM, rete GPRS, rete telefonica fissa, fibra ottica, ecc.).

Driver di riferimento per la perequazione misura 2007

- 4.4 Gli investimenti in relazione ai quali è prevista l'attivazione della perequazione misura 2007 sono, dunque, riconducibili a due fattispecie principali di cespiti:
- gruppi di misura elettronici in bassa tensione: comprensivi dei misuratori elettronici installati e degli eventuali trasformatori di tensione e di corrente;
 - sistemi di telegestione, come definiti al precedente paragrafo 4.1.
- 4.5 In relazione ai misuratori, occorre inoltre segnalare come i medesimi possano avere caratteristiche tecnologiche e di costo differenziate. In particolare possono essere raggruppati secondo le seguenti macro-classi di ordine crescente di costo:
- monofase;
 - trifase ad inserzione diretta;
 - trifase ad inserzione semidiretta.
- 4.6 In termini di diffusione, peraltro, la macro-classe *monofase* risulta di gran lunga la più importate (oltre il 90% dei misuratori elettronici in bassa tensione installati al 31 dicembre

2005 dal principale distributore di energia elettrica), anche in considerazione della sua preponderanza nell'ambito delle utenze domestiche.

- 4.7 In relazione agli apparati intermedi e ai centri di telegestione, inoltre, è possibile rilevare come l'entità dei relativi investimenti dipenda dalla numerosità dei misuratori gestiti, sebbene l'incidenza sul valore complessivo dell'investimento tenda a variare in maniera meno che proporzionale al numero dei misuratori.
- 4.8 Alla luce di tali valutazioni preliminari, l'Autorità ai fini della perequazione misura 2007 è orientata ad adottare quale driver principale per la ripartizione dell'ammontare complessivo destinato alla remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione, il *numero* di misuratori di questo tipo installati al 31 dicembre 2005.
- 4.9 Tale impostazione semplificata, che non considera il differenziale di costo tra i vari tipi di misuratore installati presso utenze in bassa tensione (monofase, trifase, ecc.) e che non cattura la diversa incidenza dei sistemi di telegestione al variare del numero di utenze servite, si ritiene possa essere in ogni caso sostenibile in relazione al periodo fino al 31 dicembre 2005, in presenza di un numero limitato di operatori che avevano avviato progetti di telegestione della clientela in bassa tensione e in considerazione dello stato di avanzamento di tali progetti.
- 4.10 In prospettiva, già a partire dal terzo periodo di regolazione, anche alla luce delle maggiori informazioni che risulteranno disponibili, tali semplificazioni potrebbero comunque essere in tutto o in parte riviste.

Spunti per la consultazione

- S.1** Si condividono le considerazioni svolte ai fini dell'individuazione di un *driver* di riferimento per la perequazione misura 2007? Si ritiene che non siano stati presi in considerazione aspetti tecnologici o di architettura rilevanti? Motivare e dettagliare la risposta.
- S.2** Si condivide l'impostazione semplificata proposta dall'Autorità, che prevede di individuare quale *driver* principale per la perequazione misura 2007 il numero di misuratori elettronici installati? Se no, motivare la risposta.
- S.3** Qualora si condivida l'impostazione semplificata, si ritiene che la medesima possa essere estesa anche al terzo periodo di regolazione? Se no, motivare e proporre alternative.

Investimenti riconoscibili ai fini della perequazione misura 2007

- 4.11 Ai fini della perequazione misura 2007, l'Autorità intende prevedere che ciascun esercente sia chiamato a dichiarare e documentare:
- il numero di misuratori elettronici installati presso utenze in bassa tensione al 31 dicembre 2005;
 - la presenza, alla medesima data, di un piano organico di installazione di misuratori elettronici e relativi sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione.
- 4.12 L'Autorità intende individuare quale condizione essenziale per la riconoscibilità dei misuratori elettronici ai fini della perequazione misura 2007 il fatto che tali misuratori

risultano parte di un piano organico di telegestione della misura dell'energia elettrica per le utenze in bassa tensione.

- 4.13 Sempre al solo fine della perequazione misura 2007, per contro, l'Autorità non ritiene opportuno differenziare tra misuratori elettronici installati ed attivati (ossia già in telegestione e telelettura) e misuratori elettronici installati ma non ancora attivati (ossia per i quali telegestione e telelettura non erano ancora in funzione).

Spunti per la consultazione

- S.4** Si condivide l'ipotesi di escludere dall'ambito della perequazione misura 2007 eventuali misuratori elettronici installati al di fuori di un piano complessivo per la realizzazione di un sistema di telegestione della misura in bassa tensione? Se no, motivare.
- S.5** Come si valuta la proposta di includere, ai fini della perequazione misura 2007, i misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2005, anche se non ancora attivati in termini di funzioni di telegestione?

La formula di perequazione

- 4.14 La perequazione misura 2007, dunque, dovrà consentire la ripartizione dell'ammontare complessivo raccolto, secondo quanto precisato al precedente capitolo 3, tra le imprese che hanno effettivamente installato misuratori elettronici destinati alla telegestione. La formula di perequazione mediante la quale determinare l'ammontare di perequazione relativo a ciascuna impresa distributrice potrà essere pertanto così definita:

$$PM = [RM - QM]$$

dove:

- PM è l'ammontare di perequazione del servizio di misura per l'anno 2007;
- RM denota la remunerazione spettante connessa agli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione, calcolata secondo la seguente formula:

$$RM = \frac{MEbt_m}{\sum_m MEbt_m} * \sum_m \sum_c [AC_m^c + (mis_{dom} * Ndom_m)]$$

- QM è il ricavo relativo alla quota parte dei corrispettivi di misura destinato alla remunerazione degli investimenti in misuratori elettronici e sistemi di telegestione per le utenze in bassa tensione di cui al comma 39.2 del medesimo Testo integrato¹

con

- o $MEbt_m$ pari, per ciascuna impresa distributrice m , al numero di misuratori elettronici installati al 31 dicembre 2005 presso utenze in bassa tensione, ammissibili secondo quanto indicato ai paragrafi 4.11 e 4.12;

¹ La formula prevede esclusivamente il ricavo da clienti BTAU e BTIP poiché la quota parte relativa alle utenze domestiche in bassa tensione è già estratta tramite la perequazione D2/D3, come desumibile dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione n. 275/06 e dall'articolo 4, comma 1, della 135/07.

- AC_m^c pari, per ciascuna impresa distributrice m , all'importo accantonato nell'anno 2007 in applicazione del comma 39.2 del Testo integrato, relativamente alla tipologia c , con c che può valere: BT altri usi o BT illuminazione pubblica;
 - mis_{dom} pari alla quota parte dell'elemento $\sigma_I(mis)$ di cui al comma 24.9 del Testo integrato;
 - N_{dom_m} pari, per ciascuna impresa m , al numero di punti di prelievo corrispondenti ad utenze domestiche in bassa tensione
- 4.15 Al fine di garantire l'equilibrio del conto di gestione relativo alla perequazione misura 2007, l'Autorità disporrà che in sede di calcolo degli ammontari di perequazione relativi alla perequazione 2007 dei ricavi da tariffe D2/D3 e D2T/D3T di cui all'articolo 48 del Testo integrato e di cui all'articolo 4, della deliberazione n. 135/07, l'avanzo connesso all'esclusione dal ricavo RA e RA_T di una quota parte dell'elemento $\sigma_I(mis)$, sia destinato al medesimo conto di gestione per la perequazione misura 2007.
- 4.16 Per costruzione, la perequazione misura 2007 non può portare a squilibri del relativo conto di gestione e, pertanto, non risulta necessaria la creazione di una specifica componente UC, quali quelle previste in relazione alle altre perequazioni di cui all'articolo 42 del Testo integrato.

Spunti per la consultazione

- S.6** Si ritiene che la formula di perequazione sia conforme alle finalità del presente documento? Se no, motivare e proporre una formulazione alternativa, evidenziandone i vantaggi.

5 Modalità di gestione amministrativa della perequazione misura 2007

- 5.1 Similmente a quanto previsto per la gestione della perequazione generale nel periodo 2004-2007 ai sensi dell'articolo 42 del Testo integrato, l'Autorità intende affidare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la gestione amministrativa anche della perequazione misura 2007.
- 5.2 Le tempistiche per la raccolta dati, le modalità di quantificazione degli ammontari di perequazione e l'incasso/versamento dei medesimi verranno allineate a quanto previsto per la perequazione generale.

Spunti per la consultazione

- S.7** Si condivide l'impostazione proposta circa la gestione amministrativa del nuovo meccanismo di perequazione misura? Se no, motivare e proporre una impostazione alternativa, evidenziandone i vantaggi.